

Estratto Piano delle Regole del PGT di Uggiate-Trevano

(DCC n. 4 del 04/02/2020; BURL SAC n. 26 del 30/06/2021)

Art. 14 PLIS Parco sorgenti del torrente Lura

1. *Gli elaborati del P.G.T. individuano con apposita simbologia il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato "Parco delle Sorgenti della Lura", ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30 Novembre 1983 n° 86 e successive modifiche e integrazioni.
In tali aree, oltre a quanto contenuto nelle presenti Norme di attuazione si applicano le disposizioni dell'ente gestore del PLIS e del relativo Piano Pluriennale degli Interventi oltre che le disposizioni di cui alla DGR 8/6148 del 12/12/2007.*
2. *Obiettivo primario del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del torrente Lura è la conservazione e ricostruzione dell'ambiente fluviale del torrente Lura e delle aree agricole-boschive del suo intorno, con finalità sia paesistico-naturalistiche sia ricreative-fruitive. Le azioni di tutela saranno inoltre collegate alla riqualificazione del sistema dei sentieri, alla valorizzazione degli elementi storici, architettonici e alla riduzione del rischio idraulico.*
3. *Per quanto riguarda gli ambiti agricoli, sono consentiti e dichiarati compatibili tutti gli usi e destinazioni connesse allo svolgimento dell'attività agricola, così come definiti nelle NTA dei Piani di Governo comunali. Non sono invece consentiti interventi edilizi di nuova costruzione riconducibili a soggetti privi dei requisiti di cui alla L.R. 12/2005.; sono possibili invece interventi legati alla L.R. 3/92 concernenti l'attività agrituristica.
In generale in queste zone le tipologie delle nuove costruzioni dovranno ispirarsi alla tradizione locale dell'architettura rurale e alle funzioni ad essa compatibili utilizzando quindi in modo privilegiato materiali tradizionali come legno, mattoni, pietra, coppi. L'uso di altri materiali dovrà essere motivato rispetto al contesto paesistico in cui si colloca. Particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento e al recupero delle strade poderali e dei tratturi, attraverso materiali ambientalmente compatibili e poco impattanti.*
4. *Sono consentite all'interno del perimetro del Parco (per qualsiasi tipo di zona) solo recinzioni realizzate sia con paletti di legno o metallici, conficcati nel terreno e completati con tre ordini di filo di ferro o traversi di legno o rete metallica opportunamente integrata con l'ambiente, sia costituite da essenze vegetali. Qualsiasi tipo di recinzione dovrà inoltre rispettare e garantire il mantenimento delle servitù di passaggio a livello di sentieri comunali, intercomunali, consortili e quelli riportati eventualmente nella tavola 2 del Piano delle Regole.*
5. *Per quanto riguarda gli ambiti fluviali del torrente Lura si applicano gli indirizzi di tutela e promozione dettati dal Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura della Regione Lombardia (Accordo Quadro di sviluppo Territoriale - L.R. 14 marzo 2003 n° 2).*
6. *Sono in generale vietati:*
 - *modificazioni dei corsi d'acqua se non autorizzati dagli enti competenti;*
 - *apertura di nuove cave;*
 - *realizzazione di strade per il transito di autoveicoli non agricoli;*
 - *modificazioni del sistema delle strade vicinali e poderali e in particolare realizzare barriere che ne impediscano la percorribilità ciclo-pedonale;*
 - *modificazioni delle condizioni naturali del terreno, se non autorizzate dall'amministrazione comunale;*
 - *realizzazione di depositi estranei all'attività agricola.*

Art. 28 Nuclei di antica formazione rurale

(...)

Art. 36 Zone agricole

1. *Le zone agricole sono gli ambiti del territorio extraurbano destinati alla produzione agricola; essi sono individuati negli elaborati cartografici del P.G.T.*
2. *Nelle zone agricole, relativamente alla nuova edificazione, anche in ampliamento, vige la disciplina di cui all'art. 59 della L.R. 12/2005, in quanto prevalente, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla stessa legge.*
3. *Nelle zone agricole sono ammessi i soli usi agricoli. Negli edifici esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo sono ammessi i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale.*
4. *Nelle zone agricole valgono i seguenti parametri edilizi:*
 - *distanze: valgono le disposizioni di legge; distanze minori possono essere ammesse mediante piano urbanistico attuativo;*
 - *altezza massima degli edifici: 7,0 m. Limitatamente agli annessi agricoli e sulla base di dimostrate esigenze produttive, sono ammesse altezze superiori. La possibilità di deroga dell'altezza è comunque a discrezione dell'amministrazione comunale a tutela dell'impatto paesaggistico che la maggiore altezza può determinare;*

- lotto minimo di intervento per la realizzazione di abitazioni residenziali, realizzabili solo con permesso di costruire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 59 della legge regionale n. 12/2005: 50.000 mq.
- 5. Alle strutture agricole esistenti viene attribuita una fascia di rispetto pari a 100 m. Non sono ammesse nuove edificazioni con destinazione diversa da quella agricola all'interno di tale fascia.
- 6. La realizzazione di serre fisse è consentita nelle sole zone individuate con apposita sigla e l'indicazione "Vivai" negli elaborati del Piano delle Regole. In tutte le altre zone agricole sono consentiti esclusivamente vivai temporanei (tunnel).

Art. 38 Aree non soggette a trasformazione urbanistica

1. Le aree del territorio comunale non soggette a trasformazione urbanistica, e per le quali non è consentita l'edificabilità a qualsiasi titolo, sono individuate negli elaborati grafici del P.G.T. Esse fanno riferimento a:
 - terrazzamenti,
 - zone con classe di fattibilità 4 dello studio geologico, idrogeologico e sismico.
2. Per gli edifici eventualmente ricadenti nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 40 Ambiti di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità e della qualità del paesaggio

1. Gli ambiti così classificati sono destinati alla realizzazione di interventi di incremento della naturalità e della qualità del paesaggio.
2. In tali ambiti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale. All'interno delle aree della rete ecologica, così come indicate al precedente comma 1, non possono essere realizzati interventi in contrasto con i contenuti del citato art. 11 delle Norme Tecniche del Ptcp di Como.
3. In tali ambiti ci si deve avvalere degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia di ingegneria naturalistica ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustiva comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.

Art. 55 Disciplina delle aree per servizi di interesse comunale

(...)

Art. 56 Norme relative alla realizzazione di servizi

(...)

Art. 57 Aree per servizi di altri enti pubblici o istituzioni

(...)

Art. 58 Aree per servizi interne al PLIS del Lura

1. In tali ambiti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale. All'interno delle aree della rete ecologica, così come indicate al precedente comma 1, non possono essere realizzati interventi in contrasto con i contenuti del citato art. 11 delle Norme Tecniche del Ptcp di Como.